

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1403

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ROSSI PAOLO

Presentata il 21 maggio 1964

Provvidenze a favore dei sergenti maggiori e gradi corrispondenti già in carriera continuativa nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica, dispensati dal servizio in applicazione del Trattato di Pace

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 1947 il Ministero della difesa, dopo aver adempiuto al rinvio dalle armi di fedelissimi soldati, quali appunto i sottufficiali, ha teso ad ovviare alle lacune emerse dall'applicazione dello sfollamento e delle conseguenti situazioni di fatto, venutesi a determinare nel tempo rispetto ai personali civili e fra le stesse Forze armate.

Di qui i vari provvedimenti legislativi opportunamente approvati dal Parlamento. Malgrado ciò, circa duecento giovani sottufficiali già in carriera continuativa sono rimasti esclusi dal beneficio delle quiescenze e da quello della immissione in altre amministrazioni dello Stato, come previsto dall'articolo 4 delle leggi di sfollamento 13 maggio 1957, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

Ciò ha naturalmente determinato sperequazioni sensibilissime tra gli stessi sottufficiali mentre, sia sotto il profilo giuridico che morale, unica avrebbe dovuta essere la sorte di quanti egualmente avevano combattuto e sofferto per la causa comune.

Questo principio, infatti, venne tenuto presente ed attuato nell'emanazione dei provvedimenti legislativi che andarono a regolare il trattamento giuridico ed economico dei personali civili già dipendenti dai disciolti Ministeri dell'Africa, delle Corporazioni e persino dall'Istituto S. E. P. R. A. L.

Anche qui si trattò di causa forzosa perché conseguente a tutto quanto venutosi a determinare nell'intelaiatura di Stato a seguito della guerra perduta.

Per il predetto personale civile di Stato solamente nel 1953, cioè dopo circa 10 anni dalla pratica cessazione funzionale di quei Ministeri — durante i quali tale personale venne considerato in attività di servizio ad ogni effetto di legge — venne disposto per il loro reinserimento presso altre amministrazioni di Stato o, per il definitivo loro collocamento in pensione, lasciando loro la facoltà di scelta.

A tal fine, con legge 29 dicembre 1953, n. 430, venne disposto, tra l'altro, l'abbuono ad ogni effetto di legge di 5 anni, elevati a 7 per coloro che vantavano la qualifica di combattente. In breve 7 anni di abbuono ai fini degli anni utili a pensione.

Per i sottufficiali delle Forze armate di cui si preoccupa la presente proposta di legge, venne prescritto il possesso del requisito di anni 12 di servizio effettivo e di anni 15 di servizio cumulativo, subordinando la concessione di 5 anni di abbuono, « da valere solo per il servizio cumulativo » al possesso del requisito di anni 12 di servizio effettivo.

È palese non la sola sperequazione dei due ben diversi criteri adottati tra i dipendenti militari e quelli civili di Stato, ma la insoste

nibile discriminazione adottata che esprime condanna, assurda e ingenerosa al passato di sacrificio e di onorato servizio militare, prestato lungo l'infausta recente guerra dai sottufficiali delle Forze armate.

L'abbuono di 5 anni ad ogni effetto di legge concesso ai personali civili di Stato, deve essere parimenti concesso ai dipendenti militari di Stato e non invece limitarne la validità al solo servizio cumulativo. Ma vi è di più. Se si è stimato doveroso elevare a 7 anni l'abbuono per i dipendenti civili di cui sopra in possesso della sola qualifica di combattenti, come non concedere detto abbuono anche ai sottufficiali delle Forze armate che parimenti sono stati autentici combattenti ed hanno prestato servizio di Stato con qualifica e prestazione militare sin dal primo giorno della loro carriera di Stato?

Di qui la necessità di regolare una situazione così palesemente non equa, tanto più che in ordine al richiesto provvedimento riparatore, nessuna rivalsa potrebbe venire accampata.

Va tenuto, altresì, presente che per gli ufficiali il solo possesso della laurea consente altra aggiunta di anni al computo degli anni per la pensione, laddove i sottufficiali non dispongono di nessuna altra possibilità per vedere affermati o migliorati i loro titoli alla pensione.

L'onere finanziario derivante dall'adozione della presente proposta è irrilevante. D'altro canto tale onere venne già considerato nella legge 10 aprile 1954, n. 114, per il che, a stretto rigore, non dovrebbero accamparsi difficoltà insuperabili sia attuali che future, per avere gli organi di Tesoreria già tenuto conto delle due esigenze all'atto degli stanziamenti per la citata legge 10 aprile 1954, n. 114.

La fondatezza della istanza, che mira essenzialmente ad eliminare ogni dannosa sperequazione di trattamento, dispensa il proponente dal rilevare, oltre allo spirito equitativo, anche il carattere patriottico del provvedimento richiesto che, per tanto, non può non trovare squisita comprensione nel Parlamento italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, provenienti dalla carriera continuativa, il periodo di 5 anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal secondo comma degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere finanziario relativo sarà provveduto con i fondi stanziati nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.